

Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15

- Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 5 inserimento dell'articolo 4 bis nel decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 6 abrogazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 7 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 8 inserimento degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater nel decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 9 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 10 inserimento dell'articolo 7 bis nel decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 11 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 12 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 13 sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 14 sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 15 inserimento dell'articolo 11 bis nel decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 16 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 17 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 18 sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 19 sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 20 inserimento dell'articolo 15 bis nel decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 21 sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 22 inserimento del Capo III bis nel decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 23 sostituzione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 24 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 25 abrogazione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 15/2016
- Art. 26 disposizione transitoria
- Art. 27 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15 (Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), è abrogato.

art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<definizioni>>;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. Ai fini del presente regolamento si intende per firma digitale valida la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito Regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS>>;

c) il comma 2 è abrogato.

art. 3 sostituzione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).>>.

art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: <<Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 bis, della legge,>> sono soppresse;

b) dopo le parole: <<di cui al Titolo III, >> sono inserite le seguenti: <<fatte salve le esclusioni dei soggetti previsti dall'articolo 4 bis>>.

2. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, la parola: <<liquidazione>> è sostituita dalla seguente: <<erogazione>>.

art. 5 inserimento dell'articolo 4 bis nel decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è inserito il seguente:

<< Art. 4 bis soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge:

a) i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 17 bis, 20, 25, 27 bis e 28, comma 2, della legge;

- b) i soggetti pubblici;
- c) le sezioni audiovisive delle biblioteche, gestite sia da enti pubblici che da enti privati, e le biblioteche universitarie.>>.

art. 6 abrogazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 15/2016 è abrogato.

art. 7 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 15/2016 è sostituito dal seguente:

<< Art. 6 domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 2;
 - b) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, e relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
 - c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'articolo 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;
 - d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B e C;
 - e) la relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle mediateche nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;
 - f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 16 bis;
 - g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.
3. E' altresì allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.
4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del

Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 ante della legge, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b) e comma 3 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.>>.

art. 8 inserimento degli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater nel decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 15/2016 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 6 bis presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis.

Art. 6 ter cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di incentivo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 4;
- b) prive dei documenti indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) e comma 3;
- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis, comma 1;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 6 bis, comma 2;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 7, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 6 quater comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.>>.

art. 9 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: <<di incentivo e commissione di valutazione>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1 ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 8, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.>>;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

art. 10 inserimento dell'articolo 7 bis nel decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 15/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis commissione di valutazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 *sexies* della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

- a) Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.>>.

art. 11 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli

indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C.>>;

b) al comma 5, prima delle parole: <<la commissione di valutazione>> sono inserite le seguenti: <<Conclusa la valutazione di cui al comma 1,>>.

art. 12 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari>>;

b) prima del comma 1, è inserito il seguente:

<<01. Il finanziamento annuale per progetti triennali realizzati da soggetti gestori di mediateche è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.>>;

c) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6 bis, comma 2, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, viene adottato l'elenco dei progetti o programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B e C, e dell'entità del contributo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei progetti o programmi non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.>>;

d) al comma 2, la parola: <<soggetto>> è soppressa;

e) al comma 3, la parola: <<soggetti>> è soppressa;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 01. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore. In tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai beneficiari.>>;

g) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari.>>.

art. 13 sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 15/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10 concessione ed erogazione dell'incentivo per la prima annualità del triennio

1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene

contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.>>.

art. 14 sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 15/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai beneficiari degli incentivi per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 9, comma 1, dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 6 bis, è corredata da:

- a) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 18 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 18, commi 2 e 3, e relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;
- b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B e C;
- c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;
- d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. E' altresì allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una non valutazione della domanda ovvero una valutazione della medesima, sulla base degli elementi forniti.>>.

art. 15 inserimento dell'articolo 11 bis nel decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è inserito il seguente:

<<Art. 11 bis cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio le domande di incentivo:
 - a) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 9;
 - b) prive dei documenti indicati all'articolo 11, comma 2, lettere a) e comma 3;

- c) prive di procura firmata;
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 1;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 12, comma 02, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.>>.

art. 16 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica, le parole: <<del contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'incentivo>>;
- b) prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:
<<01. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.
02. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.>>;
- c) al comma 1, le parole: <<articolo 7, commi 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 7 bis>>;
- d) al comma 2 le parole: <<lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera b)>>.

art. 17 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari>>;
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il dieci per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.
1 ter. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 12, comma 3, e 8, comma 3, e nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi del combinato disposto degli dell'articolo 12, comma 4, e 8, comma 1, siano superiori a quelle dell'annualità precedente, non si applica la disposizione di cui al comma 2.>>.

art. 18 sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è sostituito dal seguente:

<<Art. 14 concessione ed erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di

fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.>>.

art. 19 sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 15/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 15 rendicontazione e relativa documentazione

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le uscite relative alle attività realizzate nell'annualità precedente dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;

b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità precedente.

4. E' altresì allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata.

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.>>.

art. 20 inserimento dell'articolo 15 bis nel decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è inserito il seguente:

<<Art. 15 bis presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis.

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.>>.

art. 21 sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è sostituito dal seguente:

<<Art. 16 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.
2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
3. Ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7 bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera d), e 11, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare *ex post* i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare *ex post* un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'articolo 8, comma 3, l'incentivo è revocato.
4. L'incentivo è altresì revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;
 - c) accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 16 ter.
5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.>>.

art. 22 inserimento del Capo III bis nel decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è inserito il Capo seguente:

<<Capo III bis obblighi del beneficiario

Art. 16 bis obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
- b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

- c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
- d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi dell'articolo 4;
- e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
- f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 15 bis, comma 3;
- g) consentire e agevolare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 16 quater;
- h) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria;
- i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;
- j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 16 ter mantenimento dei requisiti di ammissibilità

1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 15, con le modalità e i termini di cui all'articolo 15 bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.

Art. 16 quater ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.>>.

art. 23 sostituzione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è sostituito dal seguente:

<<Art. 18 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del personale artistico, tecnico e amministrativo del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di ospitalità: compensi lordi, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, e spese di viaggio, di vitto e di alloggio a favore di soggetti coinvolti in iniziative e attività della mediateca, quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, produttori, sceneggiatori, membri del cast tecnico, relatori, studiosi e artisti;

c) spese di produzione: spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, necessari al progetto o al programma di iniziative e attività della mediateca, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto o il programma di iniziative e attività della mediateca; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri *service*), spese a favore di soggetti co-organizzatori;

d) spese di pubblicità, di promozione e di rappresentanza: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione; spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali;

e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di immobili utilizzati per il progetto o il programma di iniziative e attività della mediateca; spese per la manutenzione, per le utenze, per l'assicurazione e per la pulizia degli immobili;

f) spese per premi, anche in denaro;

g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione, in particolare commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera g), sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 1, lettere c), d) e g), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.>>.

art. 24 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. Al comma 5 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, le parole: <<esclusivamente pranzo e cena>> sono sostituite dalle seguenti: <<esclusivamente colazione, pranzo e cena>>.

art. 25 abrogazione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 15/2016

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 15/2016, è abrogato.

art. 26 disposizione transitoria

1. Per la terza annualità del triennio 2019-2021 le domande di incentivo sono presentate nei termini fissati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2020, n.10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport).

art. 27 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE